



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*  
*Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia*

71122 FOGGIA – Via Telesforo, 25 - tel. 0881/795111  
e-mail: [usp.fg@istruzione.it](mailto:usp.fg@istruzione.it) – PEC: [uspf@postacert.istruzione.it](mailto:uspf@postacert.istruzione.it)  
sito web: <http://www.ustfoggia.it/>

Foggia, data del protocollo

All'aspirante Marasco Valeria

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali  
della provincia di Foggia e B.A.T. Nord

Alle OO.SS. del Comparto scuola

All'Albo on-line

Oggetto: Esclusione dalle G.P.S. di prima fascia di cui all'O.M. n. 60/2020 e all'O.M. n. 112/2022

IL DIRIGENTE

- VISTO il d.lgs. n. 297/1994 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii.;
- VISTO il d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- VISTO il d.l. n. 126/2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 159/2019, che introduce modificazioni all'art. 4 della l. n. 124/1999 e istituisce le graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTO il d.l. n. 22/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 41/2020, e in particolare l'art. 2, co. 4-ter;
- VISTA l'O.M. n. 60 del 10/07/2020;
- VISTA l'O.M. n. 112 del 06/05/2022 e in particolare, l'art. 8, co. 5, e l'art. 6, co. 4, secondo cui “gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”;
- VISTO il Decreto Dipartimentale n. 858/2020, richiamato dall'U.S.R. Puglia con nota prot. n. 19134 del 22/07/2020, e in particolare l'art. 2, co. 7, secondo cui “fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità”, e l'art. 2, co. 11;
- VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODPIT/1290 del 22/07/2020, richiamata dall'U.S.R. Puglia con nota prot. n. 19181 del 22/07/2020;
- VISTI i requisiti per l'inserimento nelle G.P.S., di cui agli artt. 3-6 dell'O.M. n. 60/2020 e agli artt. 3-6 dell'O.M. n. 112/2022;



*Ministero dell'Istruzione*

*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*

*Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia*

71122 FOGGIA – Via Telesforo, 25 - tel. 0881/795111  
e-mail: [usp.fg@istruzione.it](mailto:usp.fg@istruzione.it) – PEC: [uspf@postacert.istruzione.it](mailto:uspf@postacert.istruzione.it)  
sito web: <http://www.ustfoggia.it/>

- VISTA la nota di quest'Ufficio prot. 8944 del 30/06/2021, sui servizi prestati da docenti I.T.P. in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali poi riformati all'esito del giudizio di primo grado o di appello;
- RILEVATO che l'aspirante Marasco Valeria è inserita nella prima fascia delle G.P.S. per la classe di concorso B022 (Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali) in virtù della sentenza del T.A.R. Lazio n. 10826/2017 (R.G. n. 7559/2017);
- RILEVATO che la citata sentenza del T.A.R. Lazio è stata riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4657/2022 (R.G. n. 2709/2018), con conseguente rigetto del ricorso di primo grado;
- CONSIDERATO che l'aspirante Marasco Valeria, in virtù della menzionata sentenza del Consiglio di Stato, non è in possesso del titolo di accesso per la prima fascia delle G.P.S. per la classe di concorso B022;
- RITENUTO necessario procedere all'esclusione della suddetta aspirante in assenza di previa comunicazione di avvio del procedimento, in considerazione del carattere concorsuale della procedura e della natura vincolata del presente provvedimento, meramente esecutivo della sentenza citata, nonché in ragione delle particolari esigenze di celerità e urgenza del procedimento dettate dalla necessità di assicurare il corretto e ordinato svolgimento dell'anno scolastico;

#### DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa citata, che qui si intende integralmente richiamata, l'esclusione dell'aspirante Marasco Valeria, nata il 20/06/1986, dalle G.P.S. di prima fascia per la classe di concorso B022 (Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali).

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del d.l. n. 126/2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 159/2019, il contratto di supplenza annuale è risolto anticipatamente al 30/06/2022 e non dà luogo a maturazione di punteggio.

In esecuzione della nota di quest'Ufficio prot. 8944 del 30/06/2021, sono altresì azzerati i punteggi per tutte le supplenze conseguite dall'interessata in virtù dell'inserimento con riserva nella seconda fascia delle previgenti graduatorie d'istituto e nella prima fascia delle G.P.S. (fasce destinate ai docenti abilitati), in quanto le relative supplenze sono state prestate senza titolo.

Il presente provvedimento è inserito nella piattaforma di gestione delle G.P.S. e notificato all'interessata nella pagina personale del sistema "Istanze online" e tramite pubblicazione nell'Albo on-line di quest'Ufficio.

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui all'O.M. n. 60/2020, al D.D. n. 858/2020, all'O.M. n. 112/2022 e alla normativa in essi richiamata. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo